

## **Legge 7 febbraio 1979, n. 40**

*Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.*

( Omissis ) ( ... )

### **TITOLO II**

#### **Norme transitorie per la iscrizione o reiscrizione nelle liste elettorali degli elettori residenti all'estero**

( Omissis ) ( ... )

#### **ART. 6**

1. Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare [ il certificato elettorale ]<sup>1</sup> presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

2. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

( Omissis ) ( ... )

---

<sup>1</sup>) Ai sensi del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente. Si veda, in particolare, l'art.3, c.4, del citato d.P.R..